



Il ciclo di bilancio nelle Province e il rilancio degli investimenti

Prof. Francesco Delfino
Esperto UPI

Roma, Villa Altieri 4 marzo 2025



Il ciclo di bilancio

- **Il ciclo di bilancio** consente di collegare gli esercizi finanziari sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato, dando contenuto e “sostanza”, unitamente alla “forma” essenziale, al rapporto tra il “**Programmato e il realizzato**” (ex plurimis sentenze Corte Costituzionale n. 181/2015, 184/2016, 49/2018).
- **Ciò avviene sia nel mondo a base autorizzatoria finanziaria sia, in modo evoluto e a respiro internazionale, in quello a base accrual.**

Ciclo finanziario e ciclo tecnico

Mentre il ciclo di bilancio si svolge e si inverte ponendosi a sistema nella filiera della “Programmazione, Previsione, Gestione, Controllo e Rendicontazione”, si definiscono, al proprio interno, il **“ciclo finanziario e il ciclo tecnico, ambedue progettuali e realizzativi degli investimenti e delle opere pubbliche”**

I direttori

- **Il Direttore economico – finanziario e il Direttore tecnico e dei lavori pubblici** sono i responsabili rispettivamente del ciclo finanziario e del ciclo tecnico degli investimenti, dei lavori pubblici, delle opere pubbliche, della spesa in conto capitale.
- (Vedi Giurisprudenza della Corte dei Conti; Legge 350/2003 – Art. 3, commi 17 e 18; Contributi agli investimenti e Trasferimenti in conto capitale)

Monitoraggio finalizzato

La contabilità pubblica locale deve rilevare e consentire il **costante monitoraggio** del bilanciamento tra le fonti di finanziamento e la spesa in conto capitale e di investimento, a salvaguardia degli equilibri dei bilanci e **della sostenibilità del debito**, tenendo conto delle decisioni del Giudice delle Leggi (sentenza 247/2017 e sentenza 101/2018 sull'impiego degli **avanzi di amministrazione e sul fondo pluriennale vincolato**) e nell'ottica di una reale e misurabile azione di miglioramento della capacità di impiego delle risorse disponibili per gli enti.

Nuova governance europea e ciclo di bilancio

- A questo riguardo la Corte dei Conti-, in riferimento al nuovo **precedente** vincolo di finanza pubblica (ex art. 1 – commi da 819 a 830 – Legge 145/2018 – Circolare RGS n. 3/2019), ha sottolineato come “Trattasi di una semplificazione di rilievo che, comportando il superamento del “doppio binario” pareggio-equilibri, **consente di leggere in maniera piana i principali effetti del ciclo di bilancio scandito, in termini di estrema sintesi, dall’acquisizione delle risorse e dal loro utilizzo nell’esercizio di competenza e nella corretta programmazione delle annualità successive**”(Corte dei Conti – Sezione Autonomie – Delibera n. 19/2019) .
- **Ora il vincolo di finanza pubblica derivante dal PSBMT (Nuova Governance Europea) conferma il sistema, orienta e qualifica la spesa della Provincia.**

Le Province e la ricchezza del territorio

Si rende ancora più rilevante la veridicità e attendibilità del ciclo di bilancio, dalla programmazione – previsione, alla rendicontazione (accountability), e ciò in ordine all’impiego delle risorse a disposizione degli enti locali, in modo da indurli a compiere scelte allocative tali da non compromettere il patrimonio pubblico amministrato e idonee ad attivare ogni leva a disposizione, al fine di aumentare la ricchezza a beneficio dello sviluppo (Nozione di ricchezza ed evoluzione della contabilità).

La cassetta degli attrezzi: la traiettoria dell'avanzo di amministrazione

Primo momento: Dal prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, al pre- rendiconto, come momento di conoscenza e di governo dei conti dell'ente irrinunciabile: per l'adeguamento immediato del bilancio di previsione in gestione alle risultanze, anche se presunte, dell'esercizio precedente, (vedi "ciclo di bilancio" ex delibera Sezione Autonomie n. 19/2019 cit.).

Secondo momento

Si valuterà il secondo aspetto, costituito **dall'analisi del risultato di amministrazione per la componente vincolata**: se tale quota del risultato risulta rilevante si dovranno analizzare le ragioni che stanno alla base del mancato utilizzo di risorse acquisite destinate alla spesa di investimento, nella loro diversa fonte d'origine: è una componente del controllo sullo stato di avanzamento dei programmi e progetti della spesa di investimento (Principio contabile applicato della programmazione All. 4/1 – paragrafo 4.2 – lettera a)).

Reimpiego e velocizzazione della spesa

Nel contempo si utilizzano tutti gli strumenti a disposizione per programmarne e prevederne l'immediato reimpiego, anche in esercizio provvisorio (art. 187, comma 3 quater – TUEL, paragrafo 8.11 principio contabile applicato All. 4/2): ciò consente la **velocizzazione della spesa di investimento** soprattutto se finanziata da trasferimenti dell'Unione Europea, dello Stato o della Regione o, da indebitamento e da avanzo di amministrazione.

Continua la Cassetta degli attrezzi: Pre-rendiconto

Una innovata visione del pre- rendiconto deve consentire di dare flessibilità al reimpiego di fondi sia vincolati, sia accantonati (art. 187, commi 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies – Principio contabile applicato contabilità finanziaria cit.).

I dati 2023

- **Risultato di Amministrazione lettera A) 2023 – Province**
3.171,81 milioni di euro
- **Quota Vincolata lettera C) 2023**
1.512,69 milioni di euro
- **Percentuale 47,7%**

La traiettoria del fondo pluriennale

Il primo momento, contenuto del bilancio tecnico: “i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi” (Bilancio tecnico - 9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali – Principio contabile All. 4/1)

Il secondo momento

- **“Nel contempo dovranno essere valutate le “reimputazioni” di impegni (art. 3, comma quattro, D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – paragrafo 5.4.2 – principio contabile applicato della contabilità finanziari All. 4/2) quali rinvii all’esercizio in cui sono esigibili di obbligazioni passive perfezionate che non si sono rese esigibili nell’ultimo esercizio rendicontato.**
- **Se l’ammontare di tali reimputazioni risulta elevato, si evidenzia una carente programmazione finanziaria, mancato rispetto della competenza finanziaria e autorizzazioni di spesa di bilancio non attuate: in concreto rallentamento nello sviluppo dei programmi di investimento e possibile mancato rispetto dei cronoprogrammi o mancanza degli stessi. Ciò si può manifestare anche nel caso di reimputazione contestuale di entrata e di spesa come nel caso di impiego di contributi a rendicontazione e indebitamento flessibile.**

Il terzo momento

- **Gli enti devono essere consapevoli che il Fondo pluriennale vincolato, liberato dai limiti nel suo utilizzo, “assolve al suo ruolo di contenitore dinamico dell’acquisizione ed impiego di risorse nella misura in cui realmente è correlato allo sviluppo del programma di spesa” (delibera Sezione Autonomie Corte dei Conti n. 19/2019 di cui si confermano gli orientamenti come per le precedenti deliberazioni 4/2015 – 32/2015 – 9/2016 – 14/2017 che affrontano, tra gli altri, i temi del cronoprogramma). Questa considerazione assume ancora maggiore rilevanza dopo le importanti modifiche apportate al principio contabile (all. 4/2) in considerazione delle modifiche apportate al codice degli appalti.**
- **Il fondo proviene dagli esercizi precedenti l’ultimo chiuso, per i cronoprogrammi di attività ancora aperti, e dall’esercizio precedente ultimo chiuso, per i cronoprogrammi attivati nello stesso e che si estendono al futuro.**

La ricaduta organizzativa

La sinergia tra gli uffici tecnici e dei lavori pubblici con il servizio economico- finanziario deve essere effettiva e deve rendere snello il procedimento amministrativo complessivo, nel duplice aspetto più volte richiamato, ai fini di realizzare l'obiettivo della tempestività nell'impiego delle risorse e il conseguente rispetto dei tempi programmati.

La trasparenza dei conti e la qualità del dato di contabilità pubblica

Va ribadito il principio secondo cui la trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori, essendo necessariamente servente al controllo retrospettivo dell'utilizzo dei fondi pubblici (sentenza n. 184 del 2016).



GRAZIE

www.provinceditalia.it

